

**COMUNE DI CASALINO**  
**Provincia di Novara**

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2020 - 2022**

## INTRODUZIONE

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La Nota integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota integrativa ha tre funzioni essenziali:

1. Una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
2. Una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
3. Una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La Nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) Gli oneri e gli impegni finanziari e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art 172 comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **Punto a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

### **LE ENTRATE TRIBUTARIE: SINTESI DELLE MANOVRE**

Il settore dei tributi locali immobiliari è stato ampiamente rivisto dal legislatore in occasione dell'emanazione della legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015).

La legge di bilancio 2019 ha tolto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali che c'è stato nel triennio 2016/2018.

E' stato pertanto previsto un aumento delle aliquote IMU e TASI sulle seconde case e sui terreni edificabili, in attesa di rimodulazione al tributo unico che dovrebbe entrare in vigore nel nuovo esercizio dopo l'approvazione della legge di stabilità.

#### **Imposte e tasse e proventi assimilati**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

L'attività sarà anche orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

#### **I.U.C.**

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall'imposta municipale proprio (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Dal 2013 il legislatore con ripetuti interventi normativi ha prima sospeso e poi esentato diverse fattispecie impositive dall'Imposta Municipale Propria. Infatti con la legge n. 147/2013 esclude dal pagamento IMU le seguenti tipologie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 E A/9 e loro pertinenze;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità del IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.p.r. 616 del 24/7/1977;

- Fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5,8 del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm;
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Fabbricati posseduti e utilizzati da cittadini italiani pensionati, residenti all'estero AIRE;

Come nel 2014 il versamento della quota a favore dello Stato riguarda solamente i fabbricati produttivi di categoria D, e al comune, per il gettito derivante da questa tipologia di immobili, spetta solamente quello derivante dalla eventuale maggiorazione dell'aliquota dello 0,76%.

#### **Aliquote IMU**

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUEOTE 2019</b>	<b>ALIQUEOTE 2020</b>
Abitazione Principale A/8	0,004	0,004
Aree fabbricabili	0,0076	0,0086
Terreni agricoli	0,0076	0,0076
Altri immobili	0,0076	0,0086

#### **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

La TASI è la tassa comunale sui servizi indivisibili come l'illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, verde pubblico e vari servizi per la sicurezza e insieme all'IMU e alla TARI, forma l'Imposta Unica Comunale (IUC), il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati ad esclusione dell'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).

### **Aliquote TASI.**

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTE 2019</b>	<b>ALIQUOTE 2020</b>
Beni Strumentali	0,001	0,001
Aree fabbricabili	0,001	0,002
Altri fabbricati	0,001	0,002

### **TARI**

La TARI è gestita (per quanto riguarda raccolta e smaltimento) dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, viste le comunicazioni pervenute a seguito delle modifiche introdotte con il passaggio ad ARERA e le nuove modalità di realizzazione dei piani finanziari, ancora in corso di definizione, si è provveduto a confermare il Piano Finanziario del bilancio 2019.

### **Compartecipazione dei tributi**

Come negli esercizi precedenti, è prevista la non applicazione dell'addizionale IRPEF comunale;

### **Tassa occupazione suolo pubblico**

Sono confermate le tariffe della TOSAP

### **Pubblicità, pubbliche affissioni**

La gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è gestita dal concessionario ABACO SPA che incassa per conto del Comune e riversa all'amministrazione quanto pattuito nel contratto. Tale entrata è allocata al titolo III.

### **Fondi perequativi da amministrazioni centrali**

Vengono confermati i fondi perequativi iscritti nei precedenti esercizi

## **Trasferimenti correnti**

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio. Per tali entrate non è prevista la costituzione di un Fondo Crediti di Dubbia esigibilità.

## **Entrate extra tributarie**

Le entrate extra tributarie sono previste in € 664.633,00.

Gli stanziamenti dei proventi da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni sono stati previsti sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e dei servizi erogati. Le tariffe dei servizi sono state confermate.

Le sanzioni da codice della strada, pari a € 300.000,00 sono state stimate in base al trend degli scorsi anni. La destinazione vincolata dei proventi è stata approvata con apposita deliberazione di Giunta comunale, propedeutica all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022.

## **LE ENTRATE PER INVESTIMENTI**

### **Tributi in conto capitale**

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale

### **Contributi agli investimenti**

L'ente ha effettuato la programmazione dei propri investimenti a valere sugli esercizi 2020 e successivi senza il ricorso all'indebitamento.

La programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022 individua le opere e gli interventi in conto capitale programmati.

### **Altre entrate significative in conto capitale**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Proventi da rilascio permesso di costruire	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Di cui per finanziare spese correnti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accordi di pianificazione	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Fondo crediti dubbia esigibilità**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile delle contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime – dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. in tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.



La Legge di Bilancio 2019 dà la possibilità di poter applicare per l'anno 2020 una quota pari al 95% ma per ragioni prudenziali si è ritenuto di rimanere su una quota accantonata pari al 100%.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Nelle sottostanti tabelle viene riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	845.765,16	60.956,75	64.165,00	3.208,25	7,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	169.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	664.633,00	41.300,07	43.473,76	2.173,69	6,54%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.969.952,56</b>	<b>102.256,82</b>	<b>107.638,76</b>	<b>5.381,94</b>	<b>5,46%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>1.679.952,56</b>	<b>102.256,82</b>	<b>107.638,76</b>	<b>5.381,94</b>	<b>6,41%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

  

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	845.765,16	64.165,00	64.165,00	0,00	7,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	137.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	664.633,00	43.473,76	43.473,76	0,00	6,54%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.668.059,56</b>	<b>107.638,76</b>	<b>107.638,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6,45%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>1.648.059,56</b>	<b>107.638,76</b>	<b>107.638,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

  

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	845.765,16	64.165,00	64.165,00	0,00	7,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	136.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	664.633,00	43.473,76	43.473,76	0,00	6,54%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.666.919,56</b>	<b>107.638,76</b>	<b>107.638,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>1.646.919,56</b>	<b>107.638,76</b>	<b>107.638,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## **Fondo di garanzia debiti commerciali**

La legge di bilancio n. 145 del 2018 all'art 1 commi 859-863, a far data dall'esercizio 2020-2022 introduce una sostanziale novità: il fondo di garanzia dei debiti commerciali. Tale accantonamento, calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2020-2022 per acquisto di beni e servizi (macro aggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2019 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. Il D.L 124 del 26 ottobre 2019 consente agli enti, per il solo anno 2019, di calcolare l'indicatore sulla base delle proprie registrazioni contabili. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

- Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- All'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2019, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2018 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L'Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine del 2019 presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al D.lgs. 33/2013 (anche in questo caso l'obbligo di accantonamento è pari al 5%).

Nonostante il comma 859, così come modificato dal DL 124/2019 preveda che il fondo sia quantificato dalla giunta comunale entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento l'Ente ha ritenuto corretto stanziare in via prudenziale il 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi in bilancio sin dalla sua iniziale approvazione, calcolandolo in base ai dati in possesso alla data di redazione del bilancio di previsione, rimandandone comunque la puntuale definizione entro il termine previsto dalla normativa vigente.

## **Spesa corrente**

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare:

- Del personale in servizio e della previsione di copertura del fabbisogno,
- Delle rate dei mutui in scadenza nel 2020/2022,
- Delle spese di funzionamento tra le quali fornitura gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, telefonia ecc...sulla base delle spese assestate dell'anno 2019.

## **Spese di investimento**

Sulla base del programma delle opere pubbliche 2020/2022 adottato con delibera G.C. N. 157 DEL 07/11/2019 e confermato nel DUPS, sono stati iscritti in bilancio i relativi stanziamenti.

### **Punto b) Composizione dell'avanzo presunto di amministrazione 2019**

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura.

La quantificazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019 risulta pari ad €550.218,23 ed è così articolata:

- Parte accantonata € 230.850,00;
- Parte vincolata derivante da vincoli di leggi o principi € 42.276,56
- Parte destinata agli investimenti € 44.523,78;
- Parte disponibile € 232.567,89

Naturalmente i dati suddetti sono soggetti a variazioni non avendo ad oggi l'ente approvato il rendiconto della gestione 2019.

### **Punto d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con risorse disponibili (non è previsto ricorso al debito)**

Per il triennio 2020/2022 l'ente non ha previsto di accendere mutui, pertanto tutti gli interventi sono finanziati da risorse proprie e contributi agli investimenti.

**I punti c, e, f, g non risultano presenti nel bilancio dell'Ente**

**Punti h) e i) Società ed enti partecipati del Comune di Casalino**

Le società ed enti in cui il comune di Casalino detiene partecipazioni di varia entità e a diverso titolo sono riportate nella seguente tabella:

Ragione sociale	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	ENTE CONTROLLATO	ENTE PARTECIPATO	SOCIETA' CONTROLLATA	SOCIETA' PARTECIPATA	GRUPPO PA
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL V.C.O. "PIERO FORNARA"	0,17%	No	Si	No	No	Si
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	0,71%	No	Si	No	No	Si
CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI	0,32%	No	Si	No	No	Si
CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24	5,46%	No	Si	No	No	Si
ATL NOVARA	0,7%	No	NO	No	SI	Si
ACQUA NOVARA VCO	0,012%	No	SI	No	NO	Si

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il comune di Casalino oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Casalino, 03/12/19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO